Formazione IFEL
per i Comuni

IFEL
Fondazione ANCI

Procedure di appalto a seguito del Decreto sblocca cantieri

a cura del **dott. Gianpiero F**ortunato

Corbara (Sa) 16 dicembre 2019

Tavolo tecnico Anci contratti pubblici
supporto centrali di committenza
supporto procedure di appalto e PPP

Indice

1) Le fonti della gara di appalto (bando, disciplinare, lettera di invito, capitolato)
2) Le indagini di mercato
3) Le procedure negoziate sotto soglia
4) Ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa)
5) Criteri di selezione degli offerenti
6) Criteri di selezione delle offerte

Fonti della gara

Lex Specialis

a) Capitolato speciale d’appalto;
b) Disciplinare di gara
c) Bando di gara

Capitolato prestazionale

lavori pubblici

art. 3, comma 1 lett. ggggg-decies)

Il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, **stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione**;

Capitolato prestazionale servizi/forniture

art. 23, comma 15,)

Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale

Capitolato prestazionale elementi essenziali

- Specifiche tecniche (art. 68) e Cam (art. 34)
- Requisiti minimi della prestazione
- La modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di esecuzione del contratto (art. 106)

Capitolato prestazionale elementi eventuali

- aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa (art. 95, comma 14)

- i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara

Art. 68. (Specifiche tecniche)

2. Le specifiche tecniche possono, altresì, indicare se è richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell'Unione europea, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Art. 68. (Specifiche tecniche)

4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

Art. 68. (Specifiche tecniche)

6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

Criteri Ambientali Minimi (CAM) **obiettivi**

Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, "circolari " e nel diffondere l'occupazione "verde".

Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all'esigenza della Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa.

Criteri Ambientali Minimi (CAM) art. 34 Codice appalti

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Criteri Ambientali Minimi (CAM) art. 34 Codice appalti

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

Criteri Ambientali Minimi (CAM) **in vigore per categorie**

1) **ARREDI PER INTERNI**
2) **ARREDO URBANO**
3) **AUSILI PER L'INCONTINENZA**
4) **CARTA**
5) **CARTUCCE PER STAMPANTI**
6) **APPARECCHIATURE INFORMATICHE DA UFFICIO**
7) **EDILIZIA**
8) **ILLUMINAZIONE PUBBLICA**
9) **ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PER EDIFICI**
10) **PULIZIA PER EDIFICI**
11) **RIFIUTI URBANI**
12) **RISTORAZIONE COLLETTIVA**
13) **SANIFICAZIONE STRUTTURE SANITARIE**
14) **TESSILI**
15) **VEICOLI**
16) **VERDE PUBBLICO**

Modifica durante periodo di esecuzione del contratto

Clausole di rinegoziazione del contratto chiare, precise ed inequivocabili.

Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

(*clausole revisione dei prezzi - un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto*)

Fonti
giurisprudenza

« … il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto hanno ciascuno una propria autonomia e peculiare funzione nell'economia della procedura (il **primo fissando le regole della gara**, **il secondo disciplinando il procedimento di gara** ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando, di **norma in relazione agli aspetti tecnici, anche in funzione dell'assumendo vincolo contrattuale**), essi costituiscono tutti insieme la *lex specialis* della gara ed acquistano, così, carattere vincolante nei confronti sia dei concorrenti, sia della stazione appaltante.»
(**C.d.S., Sez. V, n. 4684/2015 - TAR Venezia, 20.10.2016 n. 1163**)

Fonti
giurisprudenza

“ **in caso di difformità tra norme del bando e quelle del capitolato**, ai fini della soluzione di questioni riguardanti direttamente la procedura selettiva, **va data prevalenza alle prime** atteso che il capitolato assolve la funzione di predeterminare l’assetto negoziale degli interessi delle parti - amministrazione ed impresa aggiudicataria - a seguito dell’espletamento della gara” (**C.d.S. Sez. VI, n. 1101/1998 e n. 6286/2005 - Tar Puglia n. 2426 /2007)**

Bando tipo Anac specificità

- *Successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi*» (art. 71), precisando ulteriormente che "*le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo*".
- Le norme del Disciplinare- tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti redigenti, fatte salve le parti appositamente indicate come "*facoltative*"

Bando tipo Anac specificità

- Nel caso in cui la Stazione appaltante voglia prevedere un Bando che prevede l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il Disciplinare può essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura di quanto compatibile.
- Per le gare gestite con sistemi telematici, si dovrà integrare il disciplinare di gara con le norme sulla procedura e le altre indicazioni dettate dal Codice

Procedure negoziate sotto soglia

- Principi
- Importi
- Indagini di mercato
- Procedura

Procedure negoziate – principi art. 36

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste avvengono nel rispetto dei principi:

A. economicità,
B. efficacia,
C. tempestività
D. correttezza
E. rotazione degli inviti.

Procedure negoziate – principi Anac linee guida revisionate

- **principio di economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

- **principio di efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

- **principio di tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

- **principio di correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

- **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico

Procedure negoziate
Principio di rotazione I

Il principio di rotazione comporta, **di norma**, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

Procedure negoziate
Principio di rotazione II

Si applica **il principio** nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante:

A. nello stesso settore merceologico (cpv),
B. nella stessa categoria di opere (Soa),
C. nello stesso settore di servizi (cpv).

Procedure negoziate
Principio di rotazione III

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite **procedure ordinarie (**aperte, ristrette etc.)

Oppure

Indagini di mercato o consultazioni di elenchi **comunque aperti al mercato**, nelle quali la stazione appaltante, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Principio di rotazione
Regolamento

La stazione appaltante, in apposito regolamento può suddividere gli affidamenti **in fasce di valore economico,** in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra **forniture, servizi e lavori** e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce.

Principio di rotazione
Deroga uscente

Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente **abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.**

Principio di rotazione
Deroga uscente II

La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione:

A. della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative;
B. del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
C. della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Principio di rotazione
Deroga invito non affidatario

La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa **l'affidabilità dell'operatore economico** e **l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso**.

Principio di rotazione
Deroga di natura economica

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione della rigida motivazione, con scelta, **sinteticamente motivata**, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

Procedure negoziate
Regolamento per operatori economici

Le amministrazioni possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un **regolamento** in cui vengono disciplinate:

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;
b) le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, distinti per categoria e fascia di importo;
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.

Indagini di mercato
Tipologie

L'Autorità precisa che la **consultazione preliminare di mercato**, oltre a essere facoltativa, a differenza dell' **indagine di mercato** per il sottosoglia, è finalizzata a individuare le migliori modalità di soddisfacimento dei fabbisogni delle stazioni appaltanti.

Procedure negoziate
Indagini di mercato

L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento

Procedure negoziate
Indagini di mercato

A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti.

La durata della pubblicazione è in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di **15 giorni**, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.

Procedure negoziate
Indagini di mercato

L’avviso **di indagine di mercato** indica

A. il valore dell’affidamento,
B. gli elementi essenziali del contratto,
C. i requisiti di idoneità professionale,
D. i requisiti minimi speciali,
E. il numero di operatori che saranno invitati,
F. i **criteri** di selezione degli operatori economici,;

Procedure negoziate
Elenchi operatori economici

Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico**.**

L'avviso è pubblicato sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti"

Procedure negoziate
Elenchi operatori economici

Il predetto avviso indica

a) i requisiti di carattere generale (art. 80);
b) Il criterio di selezione degli operatori da invitare,
c) le categorie e fasce di importo in cui è suddiviso l'elenco;
d) gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

Procedure negoziate
Elenchi operatori economici

La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di **trenta** giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a **novanta giorni**, in funzione della numerosità delle istanze pervenute

Procedure negoziate
Elenchi operatori economici

La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza periodica in modo da disciplinarne compiutamente modalità e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco).

Procedure negoziate
Elenchi operatori economici

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

Gli elenchi di operatori economici **vigenti** possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice dei contratti pubblici e con le linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni

Procedure negoziate
confronto competitivo sui requisiti

La stazione appaltante **seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare**, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto.

Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, **il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi cr**iteri

La stazione appaltante indica nella **determina a contrarre** il procedimento applicato per la selezione dei fornitori

Procedure negoziate
confronto competitivo sulle offerte

La stazione appaltante **indica i criteri di selezione dell'offerta**, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento.

La stazione appaltante motiva nel caso di applicazione del **criterio del minor prezzo**.

Procedure negoziate richiesta del CIG

(Anac Deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2017)

a) per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;

b) per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

Procedure negoziate
art. 36 lett. a)

Lavori, servizi e forniture

Affidamenti di importo inferiore a **40.000 euro**, mediante affidamento diretto, **anche senza previa consultazione di due o più operatori economici**;

Procedure negoziate
art. 36 lett. a)

Linee guida n. 4 del nuovo Codice degli Appalti

affidamenti di importo **inferiore a 40.000 euro**, affidamento diretto ;

Determina a contrarre (contenuto):

a) **preliminare indagine**, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari;
b) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
c) importo massimo stimato dell'affidamento e alla relativa copertura

Procedure negoziate
art. 36 lett. a)

Linee guida n. 4 del nuovo Codice degli Appalti

affidamento (motivazioni del provvedimento)

- possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante,
- eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente
- convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione

Affidamento sotto soglia dei 40.000 motivazione scelta dell'affidatario

Per una maggiore incidenza della motivazione la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei **listini di mercato**, **di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe** o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice.

Affidamento sotto soglia dei 40.000 Stipula del contratto

La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri **ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.**

Procedure negoziate
art. 36 lett. b)

affidamenti di importo

1) pari o superiore a **40.000 euro e inferiore a 150.000** euro per i **lavori**,
2) pari o superiore a **40.000 euro e inferiore a 221,00** euro e **750.000 euro** per le **forniture e i servizi**

Peri i lavori: mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti.

Per i servizi/forniture: di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di **indagini di mercato** o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

Procedure negoziate
art. 36 lett. b)

Fasi del procedimento

a) Svolgimento indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori da invitare alla procedura;
b) Determina a contrarre;
c) confronto competitivo tra gli operatori selezionati e scelta dell’affidatario;
d) stipulazione del contratto.

Affidamento dell’appalto
solo per affidamenti diretti (art. 32, comma 2)

In casi di **affidamenti negoziati (lett. a e b)** si può procedere ad un solo atto che contenga:

a) l’oggetto dell’affidamento,
b) l’importo,
c) il fornitore,
d) le ragioni della scelta del fornitore,
e) il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
f) l possesso dei requisiti tecnico-professionali,

Procedura negoziata
stipula contratto

A pena di nullità, **con atto pubblico notarile informatico**, ovvero, **in modalità elettronica** secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante:

a) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;
b) scrittura privata;
c) corrispondenza secondo l'uso del commercio, anche tramite Pec

Procedure negoziate
art. 36 lett. C)

Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno n**. 10 operatori economici**, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Procedure negoziate
art. 36 lett. C-bis)

Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.

Mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 15 operatori economici, individuati sulla base di **indagini di mercato** o tramite elenchi di operatori economici.

Procedure negoziate
art. 36 lett. d)

Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie comunitarie.

Mediante ricorso alla procedura aperta anche con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e con esclusione automatica delle offerte pari o che superano la soglia di anomalia.

Art. 36, comma 9bis

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Centralizzazione degli acquisti

a) Soggetti aggregatori
b) Centrali uniche di committenza

I soggetti aggregatori

Art. 3. (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

I soggetti aggregatori

art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

Art. 9. (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

1. …… è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita.

2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni

I soggetti aggregatori

3. … sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali gli enti locali, nonché loro consorzi e associazioni, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure.

3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria.

Centrale unica di committenza

Art. 3. (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

i) «**centrale di committenza**», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

l) «**attività di centralizzazione delle committenze**», le attività svolte su base permanente riguardanti:

1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

Centrale unica di committenza

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi ***in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento****;*
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.

(Comma sospeso fino al 31 dicembre 2020)

Centrale unica di committenza

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenza

6. (…) le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata.

centrale unica di committenza
Responsabile unico del procedimento

determinazione Anac n. 11/2015

In ossequio al **principio di unicità** del RUP per le diverse fasi, lo stesso potrà essere designato, in seno alla Cuc per la gestione della gara per il tempo necessario all'espletamento della medesima gara

In tale ipotesi il RUP dovrà **profilarsi** sui sistemi dell'Autorità anche come RUP della Cuc per cui gestisce la procedura di gara e in relazione ai relativi centri di costo, specificando di volta in volta per conto di quale soggetto agisce (comune o Cuc).

Mercato elettronico

1. Disciplina del mercato elettronico
2. Obblighi del mercato elettronico
3. Piattaforme informatiche per la gestione delle procedure tradizionali
4. Obblighi di ricorso ai soggetti aggregatori, mercato elettronico e piattaforme di gestione

Mercato elettronico

Art. 3. (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

bbbb) «**mercato elettronico**», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

Mercato elettronico

«**strumenti di acquisto**», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

Mercato elettronico

«**strumenti di negoziazione**», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

Obblighi di ricorso al mercato elettronico

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su **strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori**. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

Obblighi di ricorso al mercato elettronico

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007)

Art. 1

449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni …. (**gli enti locali**) … **possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti**.

Obblighi di ricorso al mercato elettronico

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007)

Art. 1

450. …. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo … (gli **enti locali**) … **sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti …… ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure**

Piattaforme per la gestione delle procedure ordinarie

- Procedure aperte
- Procedure ristrette
- Dialogo competitivo

Disciplina piattaforme elettroniche

Art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione)

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Disciplina piattaforme elettroniche

Art. 58 D.lgs n. 50/2016

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, **le stazioni appaltanti ricorrono** a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica

Disciplina piattaforme elettroniche

Art. 58 D.lgs n. 50/2016

4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema.

5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

7. Conclusa la procedura il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.

Disciplina piattaforme elettroniche

Art. 58 D.lgs n. 50/2016

10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione.

Obblighi ricorso soggetti aggregatori Quadro sinottico

Merceologia	importo	Obblighi
Vigilanza armata **Guardiania** **Facility management immobili** **Pulizia immobili** **Manutenzione immobili e impianti** **Trasporto scolastico**	Per importi pari o superiori: - ai **40.000 euro** per vigilanza armata e guardiania - ai **221.000 euro** per facility management immobili, pulizia immobili, manutenzione immobili e impianti	Obbligo di ricorso al MEPA ovvero ricorso alle convenzioni Consip. Obbligo di ricorso a convenzioni o ad altro strumento dei SOGGETTI AGGREGATORI.

Obblighi ricorso soggetti aggregatori Quadro sinottico

Merceologia	importo	Obblighi
beni e servizi informatici di connettività	Pari o superiore alla soglia comunitaria	Obbligo di ricorso CONSIP o soggetto aggregatore
beni e servizi informatici di connettività	sotto soglia comunitaria	Obbligo di ricorso al MePA ovvero ricorso alle convenzioni Consip.

Obblighi ricorso soggetti aggregatori Quadro sinottico

Merceologia	importo	Obblighi
- Energia elettrica **- Gas** **- Carburanti rete ed extra-rete** **- Combustibili per riscaldamento** **- Telefonia fissa** **- Telefonia mobile** **- Buoni pasto**	Pari o superiore alla soglia comunitaria	Obbligo di ricorso CONSIP o soggetto aggregatore;
	Sottosoglia comunitaria	Obbligo di ricorso al MEPA o soggetto aggregatore;

Sedute pubbliche in ambito di procedure telematiche

La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso **della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte** (*Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Tar Sardegna 665/2017*): tale orientamento risulta trasfuso, a livello normativo, nell'art. 58 d. lgs. 50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.

Pertanto, la stazione appaltante comunica che non sarà data nessuna comunicazione ai concorrenti circa la pubblicità delle sedute.

MEPA RDO INVIATA A TUTTI GLI ISCRITTI OLTRE 4000 SOCIETA' COMPRESO IL GESTORE USCENTE

TAR PUGLIA LECCE SEZ. I SENTENZA DEL 4 SETTEMBRE 2018 N. 1322

Fatto

l'Amministrazione ha proceduto tramite invito ad offrire, formulato, **peraltro acriticamente**, a tutti gli operatori economici iscritti al portale denominato "Acquisti in rete P.A.".

MEPA RDO INVIATA A TUTTI GLI ISCRITTI OLTRE 4000 SOCIETA' COMPRESO IL GESTORE USCENTE

Diritto

- Di fatto, i non iscritti a detto portale non hanno potuto partecipare alla procedura in esame.
- **Non si sono realizzati, dunque, i presupposti per la configurabilità della concorrenzialità pura, tutelata anche a livello comunitario.**

MEPA RDO INVIATA A TUTTI GLI ISCRITTI OLTRE 4000 SOCIETA' COMPRESO IL GESTORE USCENTE

- Ritiene il collegio che l’esigenza della tutela della concorrenza non possa essere surrogata invitando un cospicuo numero di operatori sociali, molti dei quali svolgono tutt’altra attività rispetto a quella oggetto della procedura.
- **Né è dato rinvenire negli atti della procedura in esame una puntuale e rigorosa motivazione da parte della Stazione appaltante in ordine alla scelta di invitare il gestore uscente che, in realtà, manca del tutto e che, invece, è ritenuta necessaria dalla giurisprudenza, pacifica sul punto, trattandosi di deroga ad un principio generale.**

Procedure fuori Consip

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 MARZO 2018, N. 1937:

Riconosciuta la possibilità di non aderire alle convenzioni Consip se la stazione appaltante risparmia appaltando in autonomia.

La scelta della stazione appaltante è legittima e giustificata se è dimostrato di aver acquisito il contratto per proprio conto, a condizioni economiche più favorevoli.

Il risparmio rispetto agli importi definiti dalla Consip è condizione sufficiente, nell'attuale ordinamento giuridico, per non acquisire il servizio, la fornitura o il lavoro, tramite una convenzione Consip.

Presunto malfunzionamento piattaforma

Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 5 novembre 2018, n. 1877

Fatto

- Tra le ore 11:01 e fino alla scadenza della gara fissata alle ore 12:00 il ricorrente provvedeva ad adempiere a tutte le descritte fasi, fino a giungere al caricamento del BidReport specifico, firmato digitalmente.
- A quel punto, il sistema impediva la definizione della procedura di inoltro/invio dell'offerta già acquisita, inibendo l'ultimazione della quarta fase in cui si strutturava la formalizzazione della propria partecipazione alla gara.
- L'operatore economico cercava pertanto di contattare alle 11:58 il servizio di Help Desk del SISGAP e alle ore 12:00 riceveva il contatto del tecnico, che negava però l'ausilio richiesto, poiché il termine era ormai scaduto.
- Con missiva p.e.c. inoltrata alla stazione appaltante il 13.09.2018, ed ulteriori inviate nei giorni a seguire, il ricorrente descriveva al R.U.P. quanto accaduto, con espressa richiesta dell'adozione di ogni iniziativa volta a garantire la regolare partecipazione del R.T.I. alla procedura di gara.

Presunto malfunzionamento piattaforma

Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 5 novembre 2018, n. 1877

- Il ricorrente ha però selezionato il tasto “SALVA” anziché “AVANTI” e ciò ha definitivamente impedito all’operatore di completare l’inoltro dell’offerta economica già caricata sul sistema, comportando anche una regressione della procedura alla fase inziale di scarico del file.
- **Ne consegue, pertanto, che il diniego di rimessione in termini del ricorrente per la presentazione dell’offerta non si palesa lesivo del principio della par condicio competitorum ma, di contro, rispettoso di esso, in quanto l’attività della stazione appaltante risulta conforme alle prescrizioni di legge e del disciplinare di gara”.**

Accertato malfunzionamento piattaforma

Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 19 settembre 2018, n. 2109

- "Nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica in cui vi è un'unica modalità di presentazione dell'offerta, predeterminata dalla stazione appaltante, senza margine di scelta per il concorrente, e il cui controllo è sottratto al concorrente stesso, **il malfunzionamento del sistema di presentazione dell'offerta non può andare a danno dell'offerente**. **Nella logica di leale collaborazione che informa i rapporti tra Amministrazione e amministrato, il concorrente deve farsi parte diligente nel presentare correttamente e tempestivamente la propria offerta, e la stazione appaltante deve mettere l'operatore economico in condizione di partecipare alla gara.**
- **Pertanto, a fronte di un malfunzionamento del sistema telematico di gestione della gara, deve essere data la possibilità all'operatore economico di presentare la propria offerta di modo da garantire la par condicio competitorum.**

Gara telematica e scansione file pdf editabile

Consiglio di Stato, sez. V, 19 luglio 2018, n. 4395

Fatto

Il ricorrente fu escluso dalla procedura di gara telematica poiché, piuttosto che “compilare” un file digitale con medesima tecnologia digitale, procedette con la stampa e la successiva scansione del documento compilato

Gara telematica e scansione file pdf editabile

Consiglio di Stato, sez. V, 19 luglio 2018, n. 4395

Diritto

In primo luogo occorre rilevare che, come correttamente dedotto dall'appellante, non esiste alcuna norma di legge che consenta di sanzionare con l'esclusione il mancato utilizzo di un modulo predisposto dalla stazione appaltante per la redazione dell'offerta economica (nella fattispecie si trattava dell'allegato avente ad oggetto la "Lista delle lavorazioni e delle forniture").

La copia del file, invero, non contiene i certificati di firma digitale che garantiscono la conformità della copia stessa all'originale. Ma l'unico inconveniente derivante da detta mancanza si sostanzia nella necessità di verificare, in sede di esame dell'offerta, la corrispondenza di ogni singola voce della lista scansionata (o riprodotta) e compilata dal concorrente con quella predisposta dall'amministrazione appaltante.

Gara telematica: file .doc in luogo di un file .pdf

Consiglio di Stato, sez. III, 03 luglio 2018, n. 4065

Fatto

Il bando di gara prevedeva la presentazione di documenti in formato .pdf. L’offerente lo presenta in formato .doc (word). Il seggio di gara esclude l’offerente.

Gara telematica: file .doc in luogo di un file .pdf

Consiglio di Stato, sez. III, 03 luglio 2018, n. 4065

Diritto

“è agevole osservare che l’irregolarità contestata alla parte appellante, inerendo alla domanda di partecipazione (e non, quindi, all’offerta economica o a quella tecnica), rientra pianamente entro il perimetro applicativo del soccorso istruttorio.

l’operazione di apertura dei files in formato .doc trasmessi dalla parte appellante, posta in essere dall’organo verificatore, si è svolta con esito positivo, essendo stati essi regolarmente aperti e resi leggibili mediante “lo strumento in uso presso la stazione appaltante (Digital Sign)”,

Offerta tecnica in documentazione amministrativa

Consiglio di Stato, sez. III, 03 luglio 2018, n. 4065

Fatto

Il sistema (Mepa), non correttamente impostato, non permetteva di presentare le medesime offerte in modo corretto e completo, così come indicato dal disciplinare di gara, poiché consentiva il solo caricamento dei cd. “fac simile di sistema”, inibendo il caricamento di file difformi.

Offerta tecnica in documentazione amministrativa

Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 11 maggio 2018, n. 01060

Diritto

- la Commissione avrebbe subito individuato nella documentazione amministrativa i files alla stessa estranei perché portanti le relative denominazioni “Offerta Tecnica.zip (5,93 MB)” e “Offerta Economica.zip (293.93 KB)”e avrebbe dunque potuto (e dovuto) evitare di aprirli (così rispettando il principio di segretezza e di separazione tra offerta tecnica ed economica,
- La garanzia, poi, che l’apertura dei files in questione non avvenisse che all’atto dell’apertura dell’offerta economica è data dallo stesso sistema informatico, che consente di evincere esattamente il giorno e l’ora in cui si effettua ogni operazione, e dunque anche quelli di apertura di ogni file trasmesso dai concorrenti

caricamento file incompleto e applicabilità del soccorso istruttorio

Tar Lombardia, MIlano, Sez. IV, 22 dicembre 2017, n. 2475

Fatto

“a causa di un problema tecnico” relativo ad alcuni documenti digitali, il caricamento sulla piattaforma Sintel è avvenuto in modo incompleto, poiché ha riguardato solo un’estensione dei documenti, ossia un “codice hash” e una marca temporale relativa al momento di effettuazione delle operazioni, mentre non è stato caricato il documento digitale in senso proprio

caricamento file incompleto e applicabilità del soccorso istruttorio

Tar Lombardia, MIlano, Sez. IV, 22 dicembre 2017, n. 2475

Diritto

- nel caso di specie la ricorrente non ha neppure allegato che il mancato caricamento sul sistema dei documenti digitali previsti sia dipeso da un errore dell'amministrazione o dal mancato funzionamento del sistema, sicché non vi sono elementi per ritenere che il mancato caricamento completo sia la conseguenza di fattori esterni alla ricorrente, la quale, come ogni partecipante, deve attivarsi con la necessaria diligenza affinché la documentazione prescritta sia inserita tempestivamente nella piattaforma informatica;

- "nell'ambito dei procedimenti ad evidenza pubblica finalizzati all'affidamento di un contratto**, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni (riguardanti elementi essenziali ai fini della partecipazione) radicalmente mancanti** – pena la violazione della par condicio fra concorrenti – ma soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara

Sul non necessario rispetto del principio di pubblicità in caso di gare telematiche

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307

- In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte
- La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.
- in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato

Determina a contrarre

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli **elementi essenziali del contratto** e **i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.**

(art. 32, comma 2).

Criteri

CRITERI SELEZIONE OPERATORE ECONOMICO:

1) Requisiti generali
2) Requisiti speciali

CRITERI DI SELEZIONE OFFERTE:

1. Criteri di aggiudicazione
2. Criteri di valutazione
3. Criteri di attribuzione del punteggio

Requisiti (o criteri di selezione degli operatori economici)

1) Requisiti generali
2) Requisiti speciali

Requisiti generali art. 80

Motivi di esclusione da una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche riferita a un suo subappaltatore per uno dei seguenti reati:

Requisiti generali art. 80

a) associazione mafiosa

b) reati contro la P.A., corruzione tra privati;

c) frode;

d) terrorismo,;

e) di riciclaggio;

f) sfruttamento del lavoro minorile;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Requisiti generali ulteriori art. 80

- Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.
- Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all’art. 48bis del Dpr 602/1973
- Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Requisiti generali
Bando tipo Anac

a) Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165

b) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. ***black list*** devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata del Ministero dell'economia e delle finanze oppure della domanda di autorizzazione

c) servizi o forniture *rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa* Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara**,** l'iscrizione (c.d. ***white list***) oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco

Requisiti specifici
art. 83

- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

- I requisiti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione (*favor partecipationis*)

Requisiti di idoneità professionale Bando Anac

- **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- **Iscrizione a** *…[es: registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto]*

Requisiti di idoneità professionale legge n. 81/2017

Art. 12

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi

Requisiti specifici in particolare art. 83

capacità economica e finanziaria

- **Fatturato minimo** non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture, oggetto di affidamento;
- Informazioni riguardo **conti annuali** che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
- Livello adeguato di **copertura assicurativa** contro i rischi professionali (*incarichi professionali*);

capacità economica e finanziaria Bando Anac

- Relativamente al fatturato, si ricorda che la richiesta di un certo ammontare deve essere misurata non in astratto, fermo restando il limite massimo del doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso.
- La richiesta del requisito del fatturato è soggetta comunque all’obbligo di motivazione.
- Per i requisiti di capacità economico-finanziaria, nei soggetti che partecipano in forma associata, è previsto che il soggetto che riveste le funzioni di mandatario o che è indicato come tale debba possedere i requisiti in misura maggioritaria

capacità economica e finanziaria Bando Anac

Referenze bancarie

- La richiesta del requisito, in relazione all'oggetto ed al valore dell'appalto, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria dei concorrenti, non appariva proporzionato al costo richiesto dagli istituti bancari per il rilascio delle referenze, in alcuni casi anche molto oneroso, per gli operatori economici, con conseguenti possibili effetti escludenti.

- In considerazione di tali premesse e in ragione della mancata previsione nel nuovo Codice all'art. 83, comma 4, si è ritenuto di non prevedere più tale modalità di dimostrazione della capacità economico-finanziaria necessaria per l'esecuzione del contratto.

Requisiti specifici in particolare art. 83

capacità tecniche e professionali

- requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

capacità tecniche e professionali Bando Anac

Servizi analoghi

- Con riferimento al concetto dei c.d. "*servizi analoghi*" è opportuno che la stazione appaltante qualifichi nel modo più preciso possibile i servizi che possono essere considerati "*equivalenti*" a quelli oggetto di gara.
- In particolare, tale qualificazione potrebbe essere effettuata in relazione all'entità dell'appalto, alla natura e alla tipologia di servizi richiesti, o ad altri elementi caratterizzanti il servizio/fornitura da svolgere
- Anche per il caso dei requisiti di capacità tecnica, la stazione appaltante deve specificare il requisito, di carattere maggioritario, che il soggetto mandatario deve possedere in caso di partecipazione in forma aggregata.

Requisiti predeterminazione

La predeterminazione dei requisiti di partecipazione attiene alla discrezionalità della stazione appaltante*, consentendo la legge che i bandi di gara possano prevedere requisiti di capacità anche particolarmente rigorosi,* ***purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore***

(Cons. Stato Sez. V, 04-01-2017, n. 9; T.a.r. Lazio, Roma, sez. III bis, n. 1429/2016).

Requisiti clausola territoriale

La clausola territoriale ha l'effetto di incidere sulla par condicio della procedura, consentendo la ***partecipazione solo a imprese che risultino avere una sede entro un ristrettissimo perimetro****, con l'effetto di favorire determinati operatori a discapito di altri, senza che detto discrimine appaia giustificato o proporzionato in relazione ad un qualche interesse ritenuto prevalente.*

(T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, sentenza n. 356 pubblicata l'8 marzo 2018)

Requisiti clausola territoriale II

La disponibilità di un centro cottura nel territorio comunale della Stazione appaltante che ha bandito la gara per l'affidamento del servizio di mensa scolastica **non può essere imposta come requisito di selezione dei partecipanti**, **ma unicamente come requisito di esecuzione, che l'aggiudicatario dovrà effettivamente possedere al momento della stipula e della successiva esecuzione del contratto d'appalto**.

(Tar Campania, Napoli, Sezione II, sentenza 2083/2018)

Requisiti modifiche

Anac parere n. 56 del 23/04/2013

E’ pacificamente riconosciuto alla stazione appaltante il potere di modificare in autotutela il bando di gara, quando una o più clausole riguardanti i requisiti tecnico-economici di qualificazione si rivelino viziate ovvero inopportune.

(cfr., tra molte: Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2005 n. 5668).

Condizioni di partecipazione
art. 83

- I bandi e le lettere di invito **non possono contenere ulteriori prescrizioni** a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti.

- Dette prescrizioni sono comunque nulle.

Condizioni di partecipazione

Costituisce peraltro orientamento consolidato secondo il quale ***il principio di tassatività consente di escludere i candidati soltanto nei casi di inadempimento delle prescrizioni previste e tipizzate dallo stesso decreto legislativo o dal regolamento*** *(inosservanza di prescrizioni normative, incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, violazione del principio di segretezza delle offerte),* ***senza la possibilità di prevedere nei bandi di gara ulteriori cause di esclusione***

(Cons. Stato Sez. V, 09-09-2013, n. 4471).

Momento del possesso dei Requisiti

Nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità." (***cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl., 20 luglio 2015, n. 8).***

Provvedimenti di esclusione
art. 76, comma 2-bis

Entro un termine **non superiore a cinque giorni** è dato avviso ai concorrenti del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito **della verifica della documentazione** attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali

Criteri di selezione delle offerte

a) Criteri di aggiudicazione
b) Criteri di valutazione
c) Criteri di attribuzione del punteggio

Distinzione semantica

Una distinzione tra i termini «criteri di aggiudicazione», «criteri di valutazione», «criteri di attribuzione» dei punteggi.

Nel primo caso si riferisce alla scelta del criterio definito dalla legge **per l'aggiudicazione di un appalto**.

Distinzione semantica

Il secondo caso invece afferisce ai **parametri di valutazione,** nella offerta economicamente più vantaggiosa, del progetto tecnico.

Rigurdo infine al “criterio di attribuzione dei coefficienti” (o punteggi) il nostro ordinamento lo fa riferire alle modalità di attribuzione dei singoli **punteggi per ogni criterio**.

Criteri di aggiudicazione
Art. 95

a) il criterio del minor prezzo

b) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Criteri di valutazione

1) Criteri automatici
2) Criteri discrezionali
3) Criteri soggettivi
4) Criteri premiali

Criteri di ***automatici***

I ***criteri automatici***, cioè privi di apprezzamento discrezionale da parte della commissione, sono utilizzati per la valutazione di obiettivi di natura numerica e quantitativa, quali ad es.

- il prezzo di appalto,
- il tempo di esecuzione della prestazione,
- l'importo delle tariffe nelle concessioni di servizi;

Criteri ***discrezionali***

Criteri "***discrezionali***". La commissione di valutazione dovrà esprimere un giudizio, individuando la migliore offerta mediante valutazioni graduabili sulla base del prorpio giudizio discrezionale. Ovviamente la valutazione dovrà avere ad oggetto la progettazione tecnica dei servizi, lavori o forniture e dovrà basarsi sulla lettura di elaborati illustrativi di ciò che l'offerente propone.

Criteri **soggettivi**

"**criteri soggettivi**" che riguardano il soggetto offerente e non l'oggetto dell'appalto.

Il loro valore numerico dovrà essere contenuto, tenendo presente che per i servizi professionali tale limite potrà essere superato in relazione alla specificità dei servizi (vedi anche Anac bando tipo servizi tecnici).

Criteri ***premiali***

I “***criteri premiali***

Art. 53
accesso agli atti della procedura

E’ consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

accesso agli atti della procedura giurisprudenza

La legge propende per **l'esclusione assoluta** della disciplina dell'accesso civico generalizzato in riferimento agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

(Consiglio di Stato, sez. V, 02.08.2019 n. 5503)

accesso agli atti della procedura

ANAC DELIBERA N. 395 del 12 aprile 2017

Riguardo al contemperamento dei contrapposti interessi, sebbene il legislatore abbia sancito la prevalenza del diritto di difesa, tuttavia "il tenore letterale e la ratio della disposizione legislativa in questione impongono infatti un'attenta valutazione – da effettuare caso per caso – circa la stretta funzionalità dell'accesso alla salvaguardia di posizioni soggettive protette, che si assumano lese, con ulteriore salvaguardia, attraverso i limiti così imposti, degli altri interessi coinvolti, talvolta rispondenti a principi di pari rango costituzionale rispetto al diritto di difesa" (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 19/06/2008, n. 3083).

La stazione appaltante, pertanto, considerata la fondatezza e la motivazione della richiesta di accesso e sentiti i contro interessati, deve valutare se sia stata dimostrata la concreta necessità di utilizzare la documentazione richiesta in uno specifico giudizio.

Accesso agli atti disciplinare

Ai fin del presente appalto sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Tuttavia, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Accesso agli atti disciplinare

- Esclusivamente in relazione al presente appalto la difesa in giudizio dei propri interessi potrà essere dimostrata dall'operatore economico mediante la richiesta di accesso formulata dal prorpio legale, a cui dovrà essere allegato, debitamente compilato, l'atto di procura alle liti.
- Non saranno comunque prese in considerazioni richieste di accesso agli atti in relazione a informazioni effettuate da operatori economici la cui posizione in graduatoria non permette loro di avere un interesse a ricorrere.

dott. Gianpiero Fortunato

fortunato.progetto@gmail.com
www.gianpierofortunato.it

Gruppo Facebook:

Appalti e project financing a cura del dott. Gianpiero Fortunato